

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2852

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GULLO, PERTINI, LONGO, ALBARELLO, ALBIZZATI, AMENDOLA PIETRO, AMICONI, AUDISIO, BEI CIUFOLI ADELE, BERARDI, BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, BETTOLI, BIANCO, BUFARDECI, CALASSO, CAVALLOTTI, COMPAGNONI, CREMASCHI, DIAZ LAURA, DI MAURO, DI VITTORIO, FOGLIAZZA, FORA, GALLICO SPANO NADIA, GATTI CAPORASO ELENA, GOMEZ D'AYALA, GRIFONE, LIZZADRI, MAGLIETTA, MAGNANI, MARABINI, MARILLI, MASSOLA, MICELI, MINASI, MONTANARI, NOCE TERESA, PIRASTU, RICCA, SANSONE, SCARPA, TOGNONI, VENEGONI, ZAMPONI, ZANNERINI

Annunziata il 9 aprile 1957

**Istituzione provvisoria di un assegno di vecchiaia
a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, più che sessantacinquenni**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge costituisce uno stralcio del testo che è attualmente in dibattito per la estensione della assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Suo scopo è quello di garantire comunque la erogazione di un assegno mensile ai contadini più che sessantacinquenni, dal 1° gennaio 1958 e per il solo primo semestre di quell'anno, disponendo così la utilizzazione dei fondi già stanziati dal Governo a scanso del rischio di vederli decadere o rimanere inutilizzati, lasciando tutto il tempo occorrente all'approfondito dibattito della legge istitutiva della pensione ai contadini e vincolando indirettamente il Parlamento alla approvazione di questa importante provvidenza prima della fine della presente Legislatura.

I proponenti si augurano che la Camera vorrà condescendere alla approvazione della presente proposta con particolare urgenza,

anche in considerazione del fatto che essa riproduce quasi senza variazioni parte del testo sostenuto dai parlamentari di parte governativa. I proponenti della presente proposta di legge hanno motivi, anche gravi e profondi, di dissenso con il testo sostenuto dai parlamentari di parte governativa; tuttavia accettano in questa sede di riprodurne una parte, senza apportarvi variazioni, al solo scopo di renderne certa la approvazione urgente, riservandosi di proseguire a sostenere le modifiche che ritengono indispensabili nella sede del dibattito della legge istitutiva della pensione ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni.

Le proposte di legge per la istituzione di questa pensione sono rimaste, come è noto, per anni ed anni in attesa di essere dibattute e solo negli ultimi mesi del 1956 ne venne iniziato l'esame da parte della XI Commissione della Camera in sede legislativa.

Constatate le notevoli difficoltà della materia in esame e le non poche divergenze fra i testi sottoposti al dibattito, la Commissione procedette alla costituzione di un comitato ristretto incaricato della stesura di un unico testo concordato, rispettoso quanto più possibile delle posizioni iniziali delle varie proposte di legge. Tale Comitato ristretto pervenne alla presentazione del suo testo solamente il 13 febbraio 1957, provocando così già un notevole ritardo all'iter precedentemente previsto per questo dibattito.

Gli stessi estensori del testo cosiddetto concordato ebbero ed hanno grandi difficoltà, anche dopo la sua presentazione, a definire in modo preciso il numero dei soggetti della assicurazione e la spesa prevista.

Si aggiunga che la XI Commissione della Camera, pur svolgendo e concludendo la discussione generale sul nuovo testo con relativa rapidità, doveva arrestare la sua opera appena deliberato il passaggio agli articoli, per la indispensabile attesa del parere della IV Commissione.

La grande premura dei parlamentari di ogni parte politica, e soprattutto dei parlamentari appartenenti ai Partiti che si richiamano alle classi lavoratrici, pur essendo motivata dal giustissimo desiderio di dare accoglienza ad una istanza fra le maggiori dei contadini, rischia di continuare a scontrarsi con obiettive difficoltà che prolungano l'attesa.

Il testo cosiddetto concordato, che è ora all'esame della XI Commissione, non ha però il solo torto di rendere difficile una rapida approvazione. Esso mantiene anche, ed anzi acuisce, i motivi di dissenso già precedentemente esistenti fra le varie parti della Camera sull'argomento della pensione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

È ad esempio un primo motivo di insanabile contrasto il fatto che il nuovo testo, dopo aver giustamente stabilito che sono soggetti della nuova assicurazione obbligatoria tutti i coltivatori di fondi fino al limite di fabbisogno di 30 giornate l'anno, fa carico comunque a tutti di un minimo di 104 contributi giornalieri.

Si stabilisce così che tutti i piccolissimi coltivatori di fondi aventi un fabbisogno di giornate da 30 a 104 pagano comunque 104 contributi con un carico contributivo proporzionalmente molto maggiore dei coltivatori di fondi di maggiore entità.

Più grave ancora però è il contrasto sulla proposta interamente nuova (perché non esistente in alcuna delle proposte iniziali), introdotta dagli estensori del testo cosiddetto

concordato, di assegnare le pensioni all'età di anni 60 per le donne e di anni 65 per gli uomini.

Mentre la introduzione di processi automatici nella produzione, trascina con sé, quasi in ogni parte del mondo, la tendenza all'abbreviamento, non solo della durata della giornata lavorativa, ma anche della stessa porzione della vita dell'uomo dedicata al lavoro; mentre si sostiene, soprattutto da uomini di parte governativa, che l'agricoltura italiana è gravata di un eccessivo numero di braccia; l'apparire per la prima volta di un tentativo di elevare l'età pensionabile in Italia, oltre i limiti tradizionalmente instauratisi in tutte le categorie, non può non destare allarme e riprovazione in chiunque sia pensoso dei problemi sociali.

Se si aggiunge poi che sintomaticamente accadeva in modo contemporaneo che il relatore presso la XI Commissione e la nota trasmissione radiofonica « Convegno dei cinque » affacciassero (sia pure a titolo esemplificativo) la possibilità e la eventuale convenienza che l'età pensionabile per tutte le categorie venisse elevata in Italia a 60-65 anni e magari a 65 anni senz'altro per ambo i sessi, si comprenderà come legittimamente vi siano deputati di questa Camera che si apprestano alla più strenua lotta parlamentare per impedire che le norme relative all'età pensionabile vengano approvate in forme così gravemente lesive degli interessi dei lavoratori.

La profondità del dissenso esistente nella XI Commissione diviene però totale quando si giunge al capitolo: *contributo dello Stato* che è previsto, nel testo cosiddetto concordato, nella somma fissa annua di 14 miliardi.

La discussione generale svoltasi ha dimostrato che tale somma di lire 14 miliardi è sufficiente solo a coprire la spesa occorrente per la attuazione della norma transitoria che assegna la pensione ai vecchi più che settantenni a partire dall'anno successivo alla entrata in vigore della legge.

Questa norma dell'inizio dell'erogazione delle pensioni fin del primo anno, è infatti uno dei positivi aspetti della proposta di legge Longo-Pertini, che è stato accolto nel testo concordato, sebbene gravemente peggiorato applicandolo solo ai contadini più che settantenni.

Però, essendo stato mantenuto il contributo annuo dello Stato in cifra fissa annua e ad un livello assolutamente sproporzionato al reale fabbisogno della gestione della pensione ai contadini, ne è conseguito, come sopra detto, che tale contributo ha finito con

l'essere sufficiente solo a coprire le spese di applicazione della norma transitoria per l'erogazione delle pensioni nel primo quindicennio.

Ciò equivale a dire che il contributo statale non serve se non minimamente a sgravare i contadini del carico contributivo loro assegnato.

Non è bastato quindi scegliere per i soggetti di questa nuova assicurazione obbligatoria il contributo ridotto o contributo politico, relativo ai giornalieri di campagna di lire 39,33 giornalieri più lire 2 di contributo base, al fine di ottenere che il carico su loro gravante non fosse eccessivo.

A chiunque abbia una minima conoscenza delle condizioni di questi lavoratori della terra e soprattutto dei coltivatori diretti, appare subito chiaro che questo contributo annuo costituisce un peso assolutamente non sopportabile. La maggioranza dei contadini guarda già a questa provvidenza non più solo come ad una parziale garanzia per la vecchiaia, ma soprattutto come ad una nuova gravosissima tassa che non può essere sostenuta né dai piccolissimi coltivatori soggetti al contributo minimo che pur essendo di 4.000 lire annue è già eccessivo per la loro miseria; né dai piccoli e medi coltivatori che sarebbero soggetti ad un carico annuo che facilmente giungerebbe alle 30, 50, 80 mila lire e più.

Tutte le proposte di legge precedenti facevano carico allo Stato di una percentuale del contributo dovuto dal contadino. L'aver abbandonato questa norma basilare ha mutato tutta la natura della legge allontanandola sempre più dai criteri di sicurezza sociale informati dall'articolo 38 della Costituzione Repubblicana.

Pur essendo stati previsti contributi onerosissimi a carico dei contadini ed un contributo in cifra fissa da parte dello Stato, le spese della gestione erogatrice delle pensioni ai contadini superano largamente le entrate, creando un *deficit* che nel secondo quinquennio di attuazione della gestione rasenta i due miliardi annui, con la prospettiva di forse superare i 30 miliardi annui nel terzo quinquennio.

Il nuovo testo cosiddetto concordato risolve il problema che nasce da queste paurose cifre di *deficit*, inserendo le pensioni dei contadini nel fondo adeguamento pensioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Ciò equivale a dire che la Cassa con cui si finanziano oggi tutte le pensioni dei lavoratori italiani sarebbe chiamata a sborsare l'occor-

rente per coprire il *deficit* della gestione delle pensioni dei contadini.

Non è azzardato prevedere che tutto ciò pone nel rischio di un dissesto l'intero sistema delle pensioni dell'I.N.P.S.

Giustificatissimi si levano quindi gli allarmi di parlamentari di ogni parte, i quali reclamano la possibilità di esaminare con ogni ponderazione questioni di tanta gravità e si predispongono ad usare ogni più energica ferma di azione parlamentare per chiedere che venga approvato un congegno di pensione più equo.

Abbiamo elencato le più immediate obiezioni sollevate dalla proposta di legge in esame. Altri rilievi, anche di molta gravità, potrebbero essere mossi, soprattutto per l'aperto diniego di risolvere in questa sede la questione della rivalsa dei contributi da parte dei mezzadri sui concedenti.

Anzi, a questo riguardo si tocca un limite di gravità eccezionale, a nostro avviso, con la proposta del testo cosiddetto concordato, di devolvere il contributo dello Stato nella mezzadria a favore tanto del mezzadro, quanto del proprietario.

In questa sede tuttavia non ci proponiamo di condurre un esame completo del testo attualmente in dibattito per la concessione delle pensioni ai contadini.

Abbiamo additato i motivi di più grave contrasto per ricavarne la convinzione che l'approvazione di questa legge si presenterà laboriosissima e estremamente dibattuta.

Alcuni colleghi, nel corso della discussione generale di questa proposta di legge, hanno avanzato proposta che l'approvazione ne sia accelerata in modo da consentirne la votazione da parte dei due rami del Parlamento entro il 30 giugno 1957 in modo che i primi contributi dei contadini possano essere riscossi nel secondo semestre del 1957 e che i primi pagamenti di pensioni possano aver luogo a partire dal 1° gennaio 1958.

I proponenti della presente proposta di legge sono quanto mai favorevoli al realizzarsi di questa prospettiva, ma nutrono forti dubbi che essa possa trovare attuazione, poiché tre mesi soli ci separano dalla data limite del 30 giugno 1957.

Anche se la proposta di legge in esame non fosse oggetto di alcun contrasto, difficilmente se ne raggiungerebbe l'approvazione entro il limite di tempo sopra citato.

È noto che il Governo ha provveduto a stanziare i primi 7 miliardi relativi al contributo previsto dal testo cosiddetto concor-

dato per la seconda metà dell'anno 1957. Tale somma è contenuta nel capitolo 498 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, attualmente in corso di esame.

Ritengono i proponenti che qualora la proposta di legge per la pensione ai contadini non fosse approvata prima dell'approvazione del bilancio del Ministero del tesoro, la somma di lire 7 miliardi già stanziata rischierebbe di essere depennata o, in più favorevole ipotesi, decadrebbe per non essere stata utilizzata, alla fine dell'esercizio.

Per questi motivi i sottoscritti propongono che venga attuato uno stralcio dal testo concordato in esame all'XI Commissione al fine di assicurare comunque l'erogazione di un assegno ai contadini più che sessantacinquenni dal 1° gennaio al 30 giugno 1958.

La presente proposta di legge rappresenta per l'appunto lo stralcio sopra proposto e si limita alla sommaria designazione degli aventi diritto a questa provvidenza provvisoria ed alla autorizzazione allo stanziamento della somma di 7 miliardi, già prevista in bilancio.

Le norme contenute nella presente proposta di legge non hanno, crediamo, bisogno di illustrazione, perché esse riproducono in modo quasi testuale alcuni articoli della proposta attualmente in esame alla XI Commissione.

Gli articoli estratti sono i soli indispensabili e sufficienti per disporre l'erogazione di un assegno mensile ai contadini nel primo semestre 1958.

Due sole sono le variazioni introdotte. La riduzione in primo luogo del contributo dovuto dai contadini nella misura del 43,75 per cento perché così è stato suggerito dalla IV Commissione (Finanze e Tesoro). L'abbassamento in secondo luogo dell'età richiesta come limite per il riconoscimento del diritto,

nel primo anno di applicazione della legge, da 70 a 65 anni.

I proponenti desiderano però chiarire con ogni fermezza che l'accettazione della presente proposta — stralcio, non potrà costituire precedente vincolativo delle susseguenti decisioni e si augurano fin da ora che le pensioni ai contadini siano istituite a partire dall'età di 55 anni per le donne e 60 per gli uomini.

Un cenno esplicativo è ancora dovuto per il fatto che la pensione provvisoria istituita con la presente proposta-stralcio investe solamente i primi sei mesi del 1958.

Si crea così, a partire da oggi, un periodo di tempo di un anno e tre mesi nel quale sicuramente la legge istitutiva delle pensioni ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni, potrà essere approvata.

Non va dimenticato che la seconda legislatura della Repubblica volge al termine e avrà per l'appunto fine nel giugno 1958, probabilmente per la Camera e per il Senato contemporaneamente per la riforma di questo secondo ramo che è attualmente allo studio.

Ciò pone a noi tutti l'obbligo di ricordare che se la legge per la pensione ai contadini non fosse approvata da entrambe le Camere, essa dovrebbe ricominciare il suo *iter* nella III legislatura, con prevedibile gravissimo ritardo.

Da tutto ciò consegue che la istituzione della pensione provvisoria fino al giugno 1958 è misura per noi vincolativa e non estensibile.

Al fondo di tutte le nostre considerazioni è però sempre rimasta la aspirazione nostra prima che è quella di *dare subito la pensione ai contadini* che da tanto tempo l'attendono e che sono categoria oggi fra le più disagiate.

Abbiamo profonda fiducia che la Camera conforterà questa nostra proposta con la Sua approvazione, che ci auguriamo quanto più rapida possibile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In attesa delle disposizioni relative alla estensione della assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è istituito un assegno mensile di lire cinquemila da erogarsi nel primo semestre 1958, agli aventi diritto che entro tale periodo abbiano raggiunto l'età di anni sessantacinque.

ART. 2.

Ai fini della presente legge sono considerati soggetti del diritto istituito dal precedente articolo 1 coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati, che si dedicano alla manuale coltivazione o all'allevamento ed al governo del bestiame, su fondi aventi un fabbisogno annuo complessivo di mano d'opera non inferiore a trenta giornate uomo, in base al regio decreto legge 28 novembre 1938, n. 2138 e successive modificazioni, nonché gli appartenenti ai rispettivi nuclei famigliari.

ART. 3.

Sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti, gli usufruttuari che direttamente ed abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo famigliare non sia inferiore al terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo o per l'allevamento ed il governo del bestiame.

A questi effetti la forza lavorativa del nucleo famigliare viene valutata attribuendo a ciascuna unità attiva la frequenza annua di duecentottanta giornate lavorative uomo.

ART. 4.

L'erogazione dell'assegno di cui all'articolo 1 viene effettuata dall'I.N.S.P. a favore dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni, assegnatari e pastori, dediti alla coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame da almeno un quinquennio, purché abbiano versato contributi nella misura prevista, a norma delle disposizioni in vigore, per i braccianti agricoli, ridotti del 43,75 per cento,

in numero non inferiore a 104 e purché non fruiscono di altra pensione.

Per i mezzadri ed i coloni il contributo è ripartito con i concedenti nelle stesse quote fissate dall'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

A tutti gli effetti della presente legge, sono validi i contributi versati precedentemente a qualsiasi titolo.

L'accredito dei contributi si effettua per i primi 104 a favore del capo-famiglia, per i successivi 104 a favore del coniuge e quindi di ciascun altro componente il nucleo familiare.

ART. 5.

Ogni differenza fra le somme riscosse e la somma occorrente per il pagamento degli assegni di cui alla presente legge, è a carico dello Stato che vi provvede mediante lo stanziamento di lire sette miliardi previsto dal capitolo 498 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.